

AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA
CASA DI RIPOSO “PICCINI NARETTI”
CIG. _____

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 - REQUISITI DELL’APPALTATORE

La Ditta affidataria, individuata nella Ditta _____, con sede in _____ n. ____ di _____, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt.100 e ss del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente affidamento.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

La durata del contratto di appalto ha inizio dal giorno 1 gennaio 2025 e terminerà alle ore 24.00 del giorno 30 settembre 2026 salvo disdetta di una delle parti con almeno preavviso di tre mesi.

La Ditta affidataria, sin dal giorno di inizio dell’affidamento, dovrà ottemperare ai servizi ed alle prestazioni richieste dal Comune di Urbania quale Ente Appaltante e descritte nel presente capitolato.

L’importo complessivo per la fornitura del servizio ammonta ad Euro 4,29 al giorno, IVA esclusa, per ogni ospite corrispondenti a complessivi Euro 135.135,00 IVA esclusa per l’intero periodo, considerando una media di 50 ospiti al giorno per giorni 630.

Il prezzo del servizio lavanderia indicato è fisso e invariabile per l’intera durata dell’affidamento, con eccezione di quanto specificato al successivo art. 6.

Art. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

- Lavaggio sanificazione e stiratura di Piumini, coperte, lenzuola, federe, traverse, asciugamani, tovaglie,.
- Lavaggio, sanificazione e stiratura dei capi di abbigliamento degli ospiti;
- Fornitura di sacchi e prelevamento materiale da lavare presso la casa di riposo con cadenza trisettimanale;
- Consegna tre giorni a settimana del materiale lavato, sanificato e stirato presso la casa di riposo, con suddivisione dei capi personali nello spazio di ogni singolo ospite.

Il ritiro e la consegna del materiale dovrà essere eseguito a cura del personale della ditta appaltatrice.

In caso di materiale deteriorato la ditta appaltatrice dovrà darne comunicazione alla Responsabile/coordinatore della Casa di Riposo.

Le quantità sono puramente indicative ma rispecchiano la media del fabbisogno registrato negli ultimi periodi. L’importo contrattuale è determinato in relazione alla attuale presenza in struttura di n. 50 ospiti. L’Importo contrattuale sarà ridotto o aumentato in maniera proporzionale qualora il numero degli utenti della struttura vari in misura superiore a 10 rispetto alla media di 50 ospiti/giorno. Si precisa che l’eventuale riduzione o aumento sull’importo contrattuale sarà determinata mensilmente sulla base della presenza.

Art. 4 – RESPONSABILITA' – CAUZIONE E GARANZIE

A garanzia delle obbligazioni previste dall'appalto, la ditta aggiudicataria presterà una cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, come disciplinato dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa che ne è sola responsabile, anche in presenza di norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune. A copertura dei rischi del servizio l'Impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi da esibirsi, preliminarmente, alla stipulazione del contratto. E' fatto obbligo di provvedere, da parte dell'aggiudicatario, all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, nonché responsabilità civile prestatori d'opera, con un massimali non inferiori ad Euro 1.000.000,00.

L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT verso terzi e verso i prestatori d'opera, con idonea compagnia per i seguenti massimali 1.000.000,00 rct e responsabilità verso i prestatori di lavoro, che dovrà essere depositata in copia presso la sede municipale, liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità:

Art. 5 – SOSTITUZIONE DELL'APPALTATORE E RESCSSIONE DEL CONTRATTO.

L'appaltatore potrà intervenire personalmente o potrà incaricare suoi dipendenti, regolarmente assunti, per l'esecuzione del servizio.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore opereranno sotto la sua diretta responsabilità.

L'amministrazione potrà rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio e senza alcun preavviso, senza che l'appaltatore possa vantare diritti o pretendere compensi, in caso di negligenza dell'appaltatore riguardo il servizio.

I casi di negligenza sono i seguenti:

- esecuzione del servizio in difformità del presente contratto;
- il mancato rispetto delle norme che regolano il servizio;
- l'esecuzione del servizio a non perfetta regola d'arte;

I vari casi di negligenza sopra indicati saranno accertati dall'amministrazione su precise indicazioni del responsabile del servizio.

Art. 6 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo come risultante dall'art. 2 del presente capitolato, oltre ad I.V.A. di legge.

Il corrispettivo non sarà suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 3 ultimo periodo.

Con il canone così stabilito l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere dal Comune per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento del canone.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente su presentazione di regolari fatture, entro 60 gg dal ricevimento della stessa.

L'Ente provvederà a liquidare le somme a suo carico, attraverso emissione di mandato di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura informatica, che dovrà essere vistata dal responsabile del servizio al fine di attestare la regolare esecuzione e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 8 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

All'Amministrazione Comunale spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico il Responsabile del servizio comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento.

Art. 9 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione, ove possibile.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice ha facoltà di ordinare e far eseguire immediatamente d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, a spese della Ditta affidataria.

La mancata o tardiva regolarizzazione di inadempienza da parte della ditta potrà comportare l'applicazione di una penale di importo variabile in ragione della gravità dell'inadempienza, fino ad un massimo di euro 1.000,00, tale penale sarà trattenuta sui pagamenti da effettuare.

Il contratto si intenderà risolto di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa danni da parte del Comune, qualora la ditta si renda responsabile di:

- inosservanze della vigente normativa, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di categoria;
- abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- reiterate e notificate inadempienze degli obblighi contrattuali.
- cessione o subappalto del servizio anche parziale.
- fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta Appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 10 – SUBAPPALTO

E' vietato all'impresa appaltatrice subappaltare o cedere anche parzialmente il contratto.

ART. 11 – PERSONALE - ONERI ED OBBLIGHI

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio direttamente o con proprio personale regolarmente assunto.

La stessa Ditta è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Questa amministrazione chiederà periodicamente la regolarità contributiva della Ditta (DURC) al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, ed in caso di irregolarità sospenderà immediatamente i pagamenti e procederà ai sensi di legge.

Qualora l'appaltatore aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore aggiudicatario.

Il personale dovrà essere regolarmente assicurato all'I.N.P.S. in base alle vigenti ed emanande norme di legge.

La Ditta affidataria del servizio oggetto del presente capitolato si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese del Settore e degli accordi integrativi dello stesso. In caso di inottemperanza, accertata dall'Autorità comunale o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il contratto si intenderà risolto ipso jure, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando la somma della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezione, né aver titolo al risarcimento dei danni.

L'appaltatore aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

ART. 12 – RISPETTO D.LGS. 81/2008

La Ditta Appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni del D.Lgs. 81 del 9/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della sicurezza.

ART. 13 – RISPETTO D.LGS. 196/2003

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e saranno comunicate a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dalla competente attività giudiziaria, che le parti convengono sia il Tribunale di Urbino.

ART. 15 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata, sarà a carico della Ditta Appaltatrice (diritti di segreteria, bolli, spese di registrazione contratto, ecc.).

La Ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

ART. 16 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per il

Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

"Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Urbania, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28/03/2022, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto , al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione."

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la vigente normativa in materia .